

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2399 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2023****che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 per quanto riguarda alcuni errori relativi alla simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 *quater*, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V, punto 3.2, tabelle 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione ⁽²⁾, contiene alcuni errori. Manca un requisito e gli intervalli di riferimento si riferiscono ai valori C_D assoluti. Gli errori riguardano la procedura di simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale usata per certificare i dispositivi aerodinamici.
- (2) È pertanto opportuno rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 affinché i dispositivi aerodinamici siano certificati allo stesso modo e applicati allo stesso modo da tutti i fabbricanti.
- (3) Gli effetti del presente regolamento dovrebbero quindi decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 e la sua entrata in vigore dovrebbe essere immediata.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2022.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1° agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO₂, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

